numero

Bellinzona

2243 sb 5 30 aprile 2013

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di polizia fedpol Stato maggiore Servizio giuridico e protezione dei dati Nussbaumstrasse 29 3003 Berna

<u>Indagine conoscitiva concernente l'avamprogetto di Ordinanza federale sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani</u>

Gentili Signore, Egregi Signori,

abbiamo ricevuto la lettera dell'8 febbraio 2013 del Dipartimento federale di giustizia e polizia in merito alla summenzionata indagine conoscitiva e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

1. Considerazioni generali

In linea generale, l'Esecutivo cantonale giudica positivamente e accoglie favorevolmente l'obiettivo principale indicato dall'Autorità federale di potenziare le misure volte alla lotta contro il fenomeno della tratta di esseri umani, diminuendo in tal modo l'attrattività della Svizzera quale meta, dove molte vittime di questa tratta vengono condotte con lo scopo di essere sfruttate nell'ambito della prostituzione.

L'Ordinanza federale posta in consultazione, oltre a trasporre a livello nazionale l'attuazione degli articoli 5 e 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani (approvata dalle Camere federali in data 23 dicembre 2012) (art. 1 lett. a), fissa parametri chiari per la concessione di aiuti finanziari federali per l'attuazione di tali misure da parte di terzi (art 1 lett. b), disciplina la partecipazione della Confederazione a organizzazioni che attuano queste misure ed il relativo aiuto finanziario federale (art. 1 lett. c) e, infine, definisce dettagliatamente i compiti e le competenze del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) (art. 1 lett. d).

Va osservato, comunque, che i compiti disciplinati nell'avamprogetto posto in consultazione, così come i relativi aiuti finanziari, concernono principalmente la Confederazione e che essi non riguardano direttamente le Autorità cantonali.



2. Considerazioni particolari sui singoli articoli

Come già riferito in precedenza, il Governo ticinese è favorevole al progetto di novella legislativa in parola. Nelle considerazioni che seguiranno, di conseguenza, verranno menzionati solo quegli aspetti che meritano delle osservazioni specifiche.

Ad art. 3 cpv. 1 lett. a)

L'art. 3 cpv. 1 lettera a crea la base legale necessaria alla Confederazione per adottare misure di portata nazionale e sovraregionale, quali campagne di informazione e di sensibilizzazione in materia di tratta di esseri umani (cfr. Rapporto esplicativo, ad art. 3, pag. 6).

L'autorità cantonale concorda che una maggiore sensibilizzazione della popolazione locale e, soprattutto, di quelle persone che hanno maggiori contatti con l'ambiente della prostituzione, possa contribuire ad arginare il fenomeno della tratta di esseri umani. Tuttavia, la scrivente autorità suggerisce che la Confederazione si adoperi prevalentemente nell'attuazione di campagne informative con un accento sovraregionale, piuttosto che nazionale. Ciò per due motivi: il primo, è quello di indirizzare i propri messaggi soprattutto in quelle zone, nelle quali il rischio della tratta di esseri umani è più marcato, come, ad esempio, in quei Cantoni (tra cui il nostro quale Cantone di frontiera), in cui la presenza del fenomeno della prostituzione è maggiore. Infatti, visto che il preoccupante fenomeno della tratta di essere umani si accompagna, di regola, a quello della prostituzione, è necessario sensibilizzare in primo luogo i beneficiari di tali prestazioni ad adottare un comportamento più attento nei confronti delle potenziali vittime della tratta.

In secondo luogo, dato che una campagna nazionale richiede "un ingente onere finanziario e organizzativo" legato alla sua esecuzione (cfr. Rapporto esplicativo, ad art. 3, pag. 6), una campagna mirata alle regioni maggiormente toccate dal fenomeno comporta un miglior contenimento dei costi.

Ad art. 3 cpv. 3

Tale capoverso regola la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e il dovere di consultazione preventiva da parte della Confederazione nei confronti delle autorità cantonali. Nel rapporto esplicativo dell'avamprogetto d'Ordinanza federale, si accenna al fatto che "il coinvolgimento dei Cantoni permette inoltre di chiarire tempestivamente eventuali problemi in materia di ripartizione delle competenze" (cfr. Rapporto esplicativo, ad art. 3, pag. 7).

A tale proposito, ci si domanda se non sia il caso di elaborare una lista esemplificativa e non esaustiva di casi, nei quali sarà necessario chiarire la ripartizione delle competenze tra Autorità federale ed Autorità cantonali.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

P. Beltraminelli

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Divisione degli interni, Residenza;
- Sezione della popolazione, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.



Il Cancelliere:

Gianella